

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4279 del 23/08/2018
Oggetto	FC18T0031 CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE NEL TRATTO DI GRETO DEL FIUME SAVIO FRA IL PONTE DEI FRATI E IL PONTE BAILEY NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL FARO DI CORZANO"
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4480 del 23/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE NEL TRATTO DI GRETO DEL FIUME SAVIO FRA IL PONTE DEI FRATI E IL PONTE BAILEY NEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)
RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IL FARO DI CORZANO”
PRATICA: FC17T0031

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/15, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del

territorio”;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì – Cesena n. 68886/146 del 14/09/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

PRESO ATTO:

che con istanza, completa degli allegati tecnici pervenuta in data 22/08/2018 e registrata al protocollo con PGFC/2018/13241 in pari data, l'Associazione di Promozione Sociale “Il Faro di Corzano” con sede in Via Verdi 32/A a San Piero in Bagno del comune di Bagno di Romagna(FC)– C.F. 90058500407 ha chiesto la concessione per l'occupazione temporanea di un'area demaniale posta in sinistra idraulica sul greto del fiume Savio nel tratto compreso tra il ponte dei Frati ed il ponte Bailey, in occasione della ricorrenza religiosa “Festa della Madonna di Corzano” situata in località San Piero in Bagno nel Comune di Bagno di Romagna (FC);

DATO ATTO:

1. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2907 del 22/08/2018, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PGFC/2018/13280 del 23/08/2018, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 5 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 22/08/2018 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore a giorni cinque, nel periodo compreso **dal 24 agosto 2018 al 28 agosto 2018**;

SU PROPOSTA del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere alla Associazione di Promozione Sociale “Il Faro di Corzano” con sede in Via Verdi 32/A a San Piero in Bagno del comune di Bagno di Romagna(FC)– C.F. 90058500407 la

concessione temporanea di un'area demaniale posta in sinistra idraulica sul greto del fiume Savio nel tratto compreso tra il ponte dei Frati ed il ponte Bailey, in occasione della ricorrenza religiosa "Festa della Madonna di Corzano" situata in località San Piero in Bagno nel Comune di Bagno di Romagna (FC). L'area in questione è destinata a celebrare ricorrenza religiosa paesana con accensione di un fuochi in data 25 agosto 2018 ed è situata in località San Piero in bagno nel Comune di Bagno di Romagna (FC) dove è identificata catastalmente al Foglio 119 fronte mappale 218 - **PRATICA FC18T0031**;

2. che l' accesso all'alveo fluviale debba avvenire con mezzi gommati funzionali alla attività di cui sopra;
3. di rilasciare la concessione richiesta per una durata di giorni cinque **nel periodo compreso dal 24 agosto 2018 al 28 agosto 2018**;
4. di esonerare il concessionario dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 895/2007 comma e);
5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2907 del 22/08/2018 e che si trasmette in copia semplice al concessionario;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

9. le somme versate saranno introitate nel capitolo n. 04615 parte Entrate del Bilancio Regionale per le spese d'istruttoria;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero all'autorità giurisdizionale ordinaria entro 30 giorni per quanto riguarda indennità e canoni.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione temporanea pratica FC17T0031 rilasciata alla Associazione di Promozione Sociale “Il Faro di Corzano” in comune di Bagno di Romagna (FC)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione temporanea di area posta in sinistra idraulica sul greto del fiume Savio nel tratto compreso tra il ponte dei Frati ed il ponte Bailey, così come evidenziato nell'atto n. 2907 del 22/08/2018 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. L'area in questione è destinata ad accensione di un fuoco in data 25 agosto 2018 in occasione della ricorrenza religiosa “Festa della Madonna di Corzano” situata in località San Piero in Bagno ed è situata nel Comune di Bagno di Romagna (FC) dove è identificata catastalmente al Foglio 119 fronte mappali 218 ed è individuata negli elaborati conservati agli atti PRATICA FC18T0031.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia nel periodo compreso dal 24 agosto 2018 al 28 agosto 2018.

Articolo 3

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 5

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico N. 2907 del 23/08/2018 e della integrazione atto n. 1398 del 09/05/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

Prescrizioni NOI 2907/2018

“-omissis

1. *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione*

che verrà rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

- 2. ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;*
- 3. i materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, eventualmente accumulati, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua ma solamente ridistribuiti nelle sue pertinenze demaniali; qualsiasi altro materiale di risulta invece, unitamente alle ramaglie o materiali derivanti dalle manutenzioni effettuate, dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato e/o smaltito secondo normativa vigente;*
- 4. al termine delle attività qualsiasi materiale di risulta dovrà essere rimosso dalle aree di proprietà demaniale e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente;*
- 5. è vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta. A lavori ultimati, nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;*
- 6. l'accesso all'area per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;*
- 7. al termine della manifestazione, dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;*
- 8. tenuto conto che l'area in cui si svolgeranno le attività è un'area esondabile, è necessario che l'Associazione organizzatrice attui l'immediato allontanamento dall'ambito fluviale di persone, mezzi e attrezzature in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura dell'organizzatore consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. La presente disposizione dovrà essere eseguita fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo). Nel periodo di validità del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica l'area in oggetto non potrà essere utilizzata;*
- 9. sarà cura dell'Associazione organizzatrice provvedere affinché le attività si svolgano nella massima sicurezza e sia garantita l'incolumità di tutti i partecipanti, sia durante le fasi preparatorie che durante lo svolgimento della manifestazione, anche in relazione all'effettivo stato dei luoghi, non assumendosi questa Amministrazione alcuna responsabilità al riguardo;*
- 10. l'Associazione organizzatrice adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza, tenendo sollevata questa Agenzia da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;*
- 11. spetta alla Associazione organizzatrice richiedere alle Amministrazioni competenti gli eventuali permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati occorrenti in relazione alle attività da realizzare;*
- 12. omissis...."*

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

Alla cessazione della concessione **temporanea** il concessionario è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario deve inviare comunicazione di **avvenuto ripristino** a questo Ufficio **entro 16 settembre 2018**. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.